



Camera di Commercio
Livorno

Piazza del Municipio, 48 – 57123 Livorno – tel. 0586/231227 – 231268 – 231319

sito web: www.li.camcom.it

CONTRIBUTI A FAVORE DI GRUPPI TURISTICI CHE SOGGIORNANO PRESSO LE STRUTTURE RICETTIVE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

BANDO ANNO 2010

Art. 1

Finalità

La Camera di Commercio, allo scopo di incentivare lo sviluppo turistico della provincia, eroga contributi a favore di gruppi formati da un minimo di venti persone, che pernottano, anche per una sola notte, presso le strutture ricettive della provincia di Livorno.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Sono ammessi al beneficio le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, i CRAL aziendali, i circoli ricreativi, i noleggiatori di autobus, le agenzie viaggi, le parrocchie, le associazioni ricreative, sportive, culturali. Sono esclusi dall'iniziativa i soggetti che hanno sede e/o residenza nella provincia di Livorno.

Art. 3

Contributo e periodi ammessi

I soggetti ammessi al contributo ricevono a forfait una somma di € 500.

Sono considerati utili ai fini della concessione del beneficio i soggiorni effettuati nel periodo che va da gennaio ad aprile e da settembre a dicembre.

Art. 4

Presentazione della domanda

I soggetti di cui all'art. 2 devono far pervenire la domanda alla Camera di Commercio entro il 14 gennaio 2011, con le seguenti modalità:

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella di posta cameradilivorno@li.legalmail.camcom.it, in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
- per posta (farà fede il timbro di spedizione)
- a mano direttamente all'ufficio di Segreteria o all'ufficio Promozione Economica, che ne rilasciano ricevuta.

Nella domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia della fattura intestata al soggetto beneficiario, rilasciata dalla struttura ricettiva o dall'agenzia di viaggi organizzatrice del soggiorno o pacchetto turistico, dalla quale si possa rilevare data, durata del soggiorno, albergo, luogo e numero preciso dei partecipanti;
2. dichiarazione rilasciata dalla struttura ricettiva o dalla agenzia di viaggi organizzatrice che confermi l'erogazione dei servizi e ne dichiari l'avvenuto pagamento.

Il modello di domanda è disponibile presso l'Ufficio Promozione Economica della Camera e sul sito internet: www.li.camcom.it

Art. 5

Istruttoria della domanda

Le domande sono esaminate dal funzionario responsabile del procedimento, che completa l'istruttoria nei trenta giorni successivi alla presentazione.

Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 15 giorni, che interrompe i tempi di cui al precedente comma. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta deve intendersi quale rinuncia al finanziamento camerale.

In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 6

Erogazione del contributo

La liquidazione sarà disposta dal dirigente competente nei sessanta giorni successivi alla scadenza di presentazione delle domande, al netto delle ritenute a titolo di acconto delle imposte sui redditi e del recupero delle spese postali.

L'importo è quello previsto dal precedente art. 3 nel caso in cui la disponibilità sia tale da soddisfare tutte le domande. In caso contrario l'erogazione avverrà pro-quota tra tutti gli aventi diritto.

Nel caso in cui il richiedente presenti nel corso dell'anno più richieste di contributo, l'erogazione complessiva delle somme non può superare la somma di € 3.000.

I contributi sono liquidati semestralmente.

Art. 7
Disposizioni generali

Non sono ammesse domande per le quali è stato richiesto analogo beneficio allo Stato o ad altri Enti Pubblici.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento generale per la concessione di contributi.

Art. 8
Ricorso

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso giurisdizionale ai sensi della Legge n. 1034/1971 e del D.P.R. 1199/71 e successive modifiche.

* * *